

DOMANDE E RISPOSTE: QUESITI LEGALI IN MATERIA DI ELETTRONICA DI CONSUMO

L'articolo pubblicato su questo numero di Marketplace - come avviene di consueto qualche volta all'anno - riporta una selezione di domande (quesiti legali) e risposte concernenti prodotti di elettronica di consumo, fornite dal sottoscritto nell'ambito del servizio di consulenza legale gratuita riservato da ANDEC ai suoi associati. Tutti i quesiti sono ovviamente resi anonimi e astratti. Sono originati dalle problematiche correnti e dai dubbi che sorgono nelle aziende associate; le risposte fornite sono pertanto, come di consueto, di valore "immediato" e di possibile comune interesse per gli operatori del settore.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

1. Domanda: Etichetta energetica e pubblicità

Con riferimento a quanto previsto dalla corrente normativa di legge sull'etichetta energetica e sui prodotti correlati al consumo energetico, la nostra società intende pubblicizzare alcuni suoi elettrodomestici di nuova concezione, che permettono di realizzare un notevole risparmio energetico. In particolare, in considerazione del fatto che ai sensi della predetta normativa (Regolamento UE 2017/1369), l'etichetta energetica riporta l'attribuzione di una classe energetica specifica, diversa per ogni apparecchio, si sta valutando un messaggio pubblicitario del tipo: "questo prodotto consuma n. ... volte di meno rispetto alla classe energetica...". Vorremmo sapere se questo riferimento possa comportare problemi legali, posto che si interferirebbe comunque con una forma di informazione al consumatore già prevista e disciplinata dalla legge a livello UE, che fa riferimento a determinate classi energetiche e solo a quelle.

Risposta:

La questione da voi posta è, in pratica, se uno determinato slogan o rivendicazione pubblicitaria, in presenza di precisi oneri informativi predeterminati dalla legge, possa costituire o meno una forma di pubblicità ingannevole (vietata al da capo II del Codice del Consumo, artt. 20 e ss). Orbene, se il prodotto di cui trattasi: (a) consuma veramente "n. ... volte di meno rispetto alla classe energetica ..." e se, (b) la suddetta rivendicazione è accompagnata da spiegazioni illustrative, anche concise ma chiare, che illustrino cosa si intenda con tale rivendicazione, non vedrei problemi di sorta. Naturalmente, le indicazioni illustrative, ancorché concise, dovrebbero essere effettivamente chiare e sufficienti a illustrare le qualità del prodotto.

2. Domanda: Informazioni da fornire ai consumatori in lingua italiana

Vorremmo porLe un quesito collegato al Codice del consumo, là ove lo stesso disciplina le informazioni da fornirsi ai consumatori, stabilendo l'uso della lingua italiana (art. 9). A tal fine, vorremmo fornire i nostri prodotti corredati di una "guida rapida del prodotto" con le varie indicazioni di sicurezza e le informazioni di base del prodotto in tutte le lingue dei paesi di commercializzazione, quindi compresa quella italiana e in tale guida rapida inserire un link al nostro sito aziendale dove risulterebbe possibile scaricare un manuale di utilizzo molto più dettagliato *ma in sola lingua inglese*.

Risposta:

L'art. 6 comma 1, lettera f) del Codice del Consumo (Dlgs. 206/2015), prevede che i prodotti riportino chiaramente indicazioni relative "...alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto". Come indicato all'art. 7 del Codice del Consumo, istruzioni e cautele d'uso devono essere fornite, almeno, "in accompagnamento dei prodotti stessi". Ai sensi dell'art. 9, n. 2 del Cod. Cons., nel caso di indicazioni presenti in più



lingue, "...le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue".

Le varie normative specifiche di settore, nei confronti delle quali il Codice del Consumo si applica "per gli aspetti non disciplinati", contengono norme analoghe, anche più stringenti, prevedendo anche in tal caso l'uso della lingua italiana (Cfr. ad es., in campo RED, Dlgs 121/ 2016, art. 10 n. 8). Pertanto, purché vengano rispettate tutte queste norme, se oltre alle istruzioni e alle cautele d'uso basilari in italiano, idonee e sufficienti per il corretto uso e l'uso in sicurezza del prodotto, si vuole rendere disponibile tramite sito internet, ad abundantian, un testo o un manuale d'uso/di cautele d'uso più esteso in lingua italiana, ciò si può tranquillamente fare (anzi è una pratica abbastanza ricorrente, specie nel nostro settore dei beni "tecnologici"). Il problema è che tuttavia, nel caso di specie, la Vostra azienda intenderebbe rendere disponibile via Web il testo "più esteso" (con richiamo del correlativo indirizzo sul prodotto), in sola in lingua inglese, mentre, ai sensi dell'art. 9 n. 1 del Codice del Consumo "Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere almeno in lingua italiana"; ritengo, stando alla mia esperienza, che la prassi delle autorità di sorveglianza sia in punto piuttosto rigorosa; per la Vo-

stra azienda, pertanto, sarebbe azzardato contare sul fatto che, avendo fornito le informazioni che accompagnano il prodotto in italiano, non sia ritenuto obbligatorio fornire in italiano o anche in italiano le informazioni aggiuntive rese disponibili tramite un sito internet, comunque destinate ai consumatori italiani.

Su questa questione, da un rapido controllo, non mi risulterebbe esserci giurisprudenza (probabilmente perché nessun operatore ha voluto finora correre rischi in proposito).

3. Domanda: Etichettatura energetica: lampade da tavolo

Necessitiamo di una consulenza circa l'etichettatura da apporre sulle lampade da tavolo. Fino allo scorso anno, infatti, siamo stati soliti apporre una energy label in cui suggerivamo al cliente l'utilizzo di lampadine di una certa classe energetica.

Poiché la Direttiva 874/2012 non è più in vigore ed è stata sostituita dalla D. 2019/2015, non sappiamo come modificare la suddetta energy label.

Le specifico che la lampadina non è inclusa nel prodotto in questione.

Risposta:

Nella Sua e-mail si menziona correttamente il fatto che la precedente D. 2012/874/UE è stata abrogata. Occorre notare che, come ricorda la Commissione UE nel sito istituzionale dedicato a questa materia, "...l'etichettatura energetica e la progettazione ecocompatibile non si applicano alle lampade o agli apparecchi di illuminazione (sebbene un'etichetta sia stata precedentemente applicata fino al 25 dicembre 2019). Un apparecchio di illuminazione è un impianto luminoso elettrico completo che distribuisce, filtra o trasforma la luce da una o più lampade (ad esempio una lampada da tavolo, da parete o da soffitto)" (vedasi: [illumina-zione | Commissione europea \(europa.eu\)](http://illumina-zione.l Commissione europea (europa.eu))).

L'etichettatura energetica e la progettazione ecocompatibile si applicano invece alle sorgenti luminose: in partico-

lare le etichette energetiche sono in tal caso quelle riportate all'allegato 3 del Reg. (UE) 2019//2015.

In conclusione: non è più prevista un'etichetta energetica per le lampade da tavolo, ossia per il prodotto commercializzato dalla Sua società senza alcuna sorgente luminosa inclusa, di cui al Suo quesito.

4. Domanda: RAEE - Il rivenditore non può accollarsi gli oneri ambientali che fanno capo al "Produttore" di un AEE

Ci accingiamo ad introdurre per primi sul mercato italiano una nuova linea di apparecchi provenienti in parte da altro Stato Membro UE ed in parte dal Far East, che saranno da noi commercializzati col solo marchio del fabbricante. Vorremmo accordarci con il soggetto che agisce come rivenditore in Italia dei prodotti da noi come sopra importati, affinché quest'ultimo si accollati direttamente tutti gli oneri e costi RAEE, manlevando la nostra società, È possibile?

Risposta:

Ai sensi della normativa di settore, il soggetto che deve farsi carico degli oneri RAEE è il "Produttore". Per "Produttore" la suddetta normativa intende convenzionalmente uno dei quattro soggetti indicati all'art. 4.1, lettera f) del Dlg. 49/2014, che immettono per la prima volta AEE nel territorio italiano (ossia: 1. Il fabbricante stabilito in Italia che vende con marchio proprio, 2. Il fabbricante stabilito in Italia che vende con proprio marchio prodotti fabbricati da altri; 3. L'importatore stabilito in Italia; 4. Colui che vende direttamente ai consumatori finali in Italia, operando a distanza, da un altro Stato membro o da un paese terzo). Il rivenditore non rientra in nessuno di questi soggetti e sta anzi "a valle" dei soggetti 1-2-3 (il n. 4 non si applica al caso di specie): egli, infatti, acquista un prodotto già immesso nel mercato italiano dalla Vostra società, che è l'"Importatore". Pertanto, un eventuale accordo tra la Vostra società e il predetto rivenditore

affinché quest'ultimo si accoli direttamente tutti gli oneri e costi RAEE, manlevando la Vs. società, essendo concluso da un soggetto (tra l'altro a "a valle" di chi immette nel mercato) che non ha titolo per essere definito convenzionalmente "Produttore" alla stregua del citato art. 4.1.f), Vi esporrebbe - specie nel caso di inottemperanza da parte del rivenditore accollante - a possibili contestazioni e sanzioni da parte delle autorità di sorveglianza, nei confronti delle quali il soggetto tenuto a farsi carico degli oneri e adempimenti RAEE è pur sempre e solo il "Produttore" come sopra convenzionalmente inteso, ossia la Vs. Società. Non è neppure chiaro a quale titolo il rivenditore potrebbe iscriversi legittimamente e regolarmente al registro RAEE, posto che ai sensi dell'art. 29 n. 5 del Dlgs. 49/2014, l'iscrizione è effettuata "esclusivamente per via telematica dal produttore o dal suo rappresentante RAEE in Italia".

5. Domanda: Normativa RAEE: le informazioni da fornire per legge agli utilizzatori non possono essere riportate sul mero imballo del prodotto

Commercializziamo correntemente apparecchi elettrici domestici comuni, privi di pile o accumulatori portatili. Dovremmo pertanto riportare le informazioni di legge previste dalla normativa RAEE ma, trattandosi di un articolo molto semplice da installare e utilizzare, vorremmo minimizzare le istruzioni e informazioni da fornire al consumatore che accompagnano il prodotto vero e proprio e riportare le informazioni di cui all'art. 26 del Dlgs 49/2014 sul solo imballaggio, su un'apposita etichetta. È possibile?

Risposta:

No, non è possibile, dato che ai sensi dell'art. 26.1 del Dlgs 49/2014 il Produttore/Importatore deve fornire le informazioni previste dalla normativa RAEE "all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse".

Per migliore comprensione di chi legge, riporto di seguito il testo dell'art. 26:



TITOLO IV INFORMAZIONE E MONITORAGGIO

Art. 26. Informazione agli utilizzatori

1. Il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:

- a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;**
- b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3;**
- c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse;**
- d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;**
- e) il significato del simbolo riportato all'Allegato IX.**

2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'AEE, non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

(...)

6. Domanda: Valore della dichiarazione di vendita del rivenditore ai fini della validità della garanzia

Importiamo correntemente in Italia AEE di elettronica di consumo che vendiamo a distributori e rivenditori. I nostri prodotti sono accompagnati da una nostra garanzia commerciale destinata agli acquirenti finali. Ai fini di esercitare nei nostri confronti il diritto alla garanzia, gli acquirenti

finali ci esibiscono talora, anziché gli scontrini di acquisto, dichiarazioni del venditore rese su carta intestata, del seguente tenore: "La scrivente società (con sede in ... via ..., n° ..., città ..., dichiara di avere venduto in data ... il prodotto ... di marca ... mod. ... al Sig. ... in data..."). Vorremmo sapere se tale documentazione è valida, ai nostri fini, per comprovare l'acquisto.

Risposta:

Occorre fare una distinzione tra la **garanzia convenzionale** a cui si riferisce il Vostro quesito (che è quella garanzia aggiuntiva, NON sostitutiva di quella legale, che il produttore o il venditore può fornire all'acquirente finale stabilendone, con certi limiti, regole e modalità), e la **garanzia legale** che fa capo a chi vende al consumatore, stabilita dalla legge e nello specifico dal Codice del Consumo, che ha subito rilevanti modifiche a far data dal 1° gennaio 2022.

Orbene, quanto alla **garanzia convenzionale**, il produttore o il venditore che la fornisce può disciplinare come crede la documentazione da esibire per poterne usufruire: se è richiesto uno scontrino dovrà esser esibito quello, mentre se nulla si dice anche la dichiarazione da Voi menzionata sembra poter essere accettata, sulla base di una presunzione di buona fede, considerando anche che essa rappresenta un qualcosa in più rispetto allo scontrino (che di regola non riporta il nome dell'acquirente e spesso neppure il tipo esatto di prodotto).

Quanto alla **garanzia legale**, mi sembra che anche in tal caso la suddetta dichiarazione dovrebbe essere accettata, essendo chiara e più precisa dello scontrino; aggiungo che nel caso di contenzioso in giudizio, la dichiarazione di cui trattasi costituisce una prova ordinaria, ossia una prova non legale, nel senso che può ovviamente essere contestata dal rivenditore interessato (ancorché ciò sia di fatto improbabile); in tal caso potrebbe essere necessario per il consumatore fare acquisire in giudizio la testimonianza di chi ha sottoscritto la dichiarazione.